

DELIBERAZIONE N. 338 DEL 17/04/2024	
OGGETTO: ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO RELATIVO ALL' ACCESSO PRESSO GLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI, FREQUENZE E DOTTORATI DI RICERCA	
Esercizi/o e conto 2024 Centri/o di costo - - Importo presente Atto: € - - Importo esercizio corrente: € - Budget - Assegnato: € - - Utilizzato: € - - Residuo: € - Autorizzazione n°: - Servizio Risorse Economiche: Francesca Romana Benedetto	STRUTTURA PROPONENTE UOC Affari Generali Il Dirigente Responsabile Massimiliano Gerli Responsabile del Procedimento Maria Laura Sarli L'Estensore Maria Laura Sarli Proposta n° DL-349-2024
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Positivo Data 17/04/2024 IL DIRETTORE SANITARIO Ermete Gallo	PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Positivo Data 16/04/2024 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Laura Figorilli
Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 12/04/2024 Positivo Parere del Direttore Scientifico ISG ad interim Gennaro Ciliberto data 12/04/2024 Positivo	
La presente deliberazione si compone di n° 6 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale: All. 1 - Regolamento	

Il Dirigente della UOC Affari Generali

- Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19 febbraio 2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2 luglio 2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02 dicembre 2020, n. 46 del 2 gennaio 2021 e n. 380 del 25 marzo 2021, approvate dalla Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30 marzo 2021;
- Vista la deliberazione IFO n. 1 del 2 gennaio 2024 di insediamento del Direttore Generale f.f. Dott.ssa Laura Figorilli;
- Viste le deliberazioni n. 212 del 16 marzo 2022 e n. 154 del 28 febbraio 2022 con le quali sono stati nominati rispettivamente la Dott.ssa Laura Figorilli quale Direttore Amministrativo ed il Dott. Ermete Gallo quale Direttore Sanitario degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;
- Visto il D.M. del Ministero della Salute del 8 maggio 2020 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico a Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di “oncologia” per l’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di “dermatologia” per l’Istituto San Gallicano (ISG);

- Vista la Legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 18 “*tirocini formativi e di orientamento*” volto a valorizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stage a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico;
la Legge 14 settembre 2011, n. 148, in particolare l'art. 11 comma 1;
- Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Vista la deliberazione n. 1142 del 29.12.2023 avente ad oggetto “*Adozione regolamento relativo all’accesso presso gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri per lo svolgimento di tirocini, frequenze e dottorati di ricerca*”;
- Premesso che gli IFO sono un polo formativo attivo nella rete delle strutture sanitarie regionali, nazionali e internazionali;
- che gli IFO intendono agevolare lo svolgimento dei tirocini curriculari e professionalizzanti per sostenere le scelte professionali degli studenti e favorire l’acquisizione di competenze mettendo a disposizione le proprie strutture sanitarie;
- Rilevato che gli IFO, in coerenza con le proprie finalità istituzionali e nel rispetto delle normative in materia, si impegnano, in particolare, a:
- favorisce a scopi formativi l’accoglienza presso le proprie strutture di soggetti in tirocinio formativo e di orientamento nell’ambito di apposite convenzioni didattiche stipulate con didattiche stipulate con Istituzioni formative pubbliche e private al fine di agevolare le scelte professionali degli studenti mediante conoscenza diretta del mondo del lavoro, realizzando momenti di alternanza fra studio e lavoro;

- promuovere e agevolare la formazione medica specialistica, consentendo ai medici specializzandi di completare il percorso formativo all'interno delle strutture aziendali attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni didattiche con le Scuole di Specializzazione in Area Sanitaria;

Richiamata la nota regionale, acquisita al protocollo IFO n. 4107 del 19.03.2024, avente ad oggetto “*Rapporti Atenei – Aziende ed Enti SSR*” con la quale la Regione Lazio, al fine di monitorare il dimensionamento della rete formativa delle strutture sanitarie pubbliche caratterizzate dalla presenza universitaria, dispone che tutti gli accordi, convenzioni, protocolli con gli Atenei, sia per i corsi di laurea che per le scuole di specializzazione, devono essere preventivamente autorizzati e concordati con la Regione;

Attesa la necessità di disciplinare le modalità accesso presso gli IFO di coloro che svolgono tirocini, stage, dottorati di ricerca o specializzazioni al fine di uniformare e semplificare l'iter amministrativo ed assicurare esperienze adeguate al percorso formativo dello studente, contemperandole con le esigenze aziendali, individuando le strutture responsabili dell'accoglienza degli studenti nelle Direzioni Scientifiche IRE e ISG, per le attività inerenti alla ricerca, e nella UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano, per le attività cliniche;

Considerato che con nota protocollo n. 5030 del 08.04.2024 è stato trasmesso il nuovo Regolamento, condiviso dai Dirigenti delle strutture interessate, volto a modificare parzialmente il precedente, adottato con deliberazione n. 1142 del 29.12.2023;

Ritenuto opportuno adottare il nuovo Regolamento relativo all'accesso presso gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri per lo svolgimento di tirocini, stage, frequenze e dottorati di ricerca che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante (All. 1);

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

Propone

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- adottare il nuovo Regolamento relativo all'accesso presso gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri per lo svolgimento di tirocini, stage, frequenze volontarie e dottorati di ricerca che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- dare atto che dall'Adozione del presente Regolamento non derivano oneri aggiuntivi per gli IFO;
- dare comunicazione e diffusione del presente Regolamento e di procedere alla pubblicazione dello stesso sul sito web istituzionale.

La UOC Affari Generali, la Direzione Medica, la Direzione Scientifica IRE e ISG, la Direzione Sanitaria Aziendale e la UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano cureranno tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC Affari Generali

Massimiliano Gerli

Il Direttore Generale f.f.

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19 febbraio 2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2 luglio 2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02 dicembre 2020, n. 46 del 21 gennaio 2021 e n. 380 del 25 marzo 2021, approvate dalla Direzione Salute e Integrazione Socio-sanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30 marzo 2021;
- Visto l'art. 3 comma 6 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94.
- Vista la deliberazione IFO n. 1 del 2 gennaio 2024 di insediamento del Direttore Generale f.f. Dott.ssa Laura Figorilli;
- Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e s.m.i., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
- Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale; ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente *“ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ACCESSO PRESSO GLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI, FREQUENZE E DOTTORATI DI RICERCA”* e di renderla disposta.

Il Direttore Generale f.f.

Dr.ssa Laura Figorilli

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ACCESSO PRESSO GI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI, FREQUENZE E DOTTORATI DI RICERCA

REDAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	
FUNZIONE	FIRMA	FUNZIONE	FIRMA	APPROVATO	FIRMA
UOC DIREZIONE MEDICA Dott.ssa O. Di Bella Dott.ssa A. Bica		DIRETTORE UOC DIREZIONE MEDICA Dott.ssa C. Cavuto		DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE Dott. Ermete Gallo	
UOC DITRAR Dott.ssa F. Nazzicone		DIRETTORE UOC DITRAR Dott. F Petrone		DIRETTORE SCIENTIFICO IRE/ISG Prof. Gennaro Ciliberto	
UOC AFFARI GENERALI Dott.ssa E. Allocca Dott.ssa M. L. Sarli					
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE Dott.ssa A. Cinquina					
SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO Dott. G. Raffaele					
SERVIZIO AMMINISTRATIVO PER LA RICERCA Dott.ssa C. Giuliani					
ESPERTO RADIOPROTEZIONE Dott.ssa A. Soriani					
DIREZIONE SCIENTIFICA IRE Dott.ssa C. Minutiello					
DIREZIONE SCIENTIFICA ISG Sig.ra M. D'Alessandro					
		UOC SVILUPPO ORGANIZZATIVO E DEL CAPITALE UMANO			
<i>Il presente documento è esclusivamente per uso interno. Per l'utilizzo esterno occorre chiedere l'autorizzazione alla Direzione Sanitaria.</i>					

INDICE

Art. 1 Finalità e oggetto

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Tipi di frequenza

Art 4 Procedure attivazione nuove convenzioni

Art 5 Procedura attivazione nuovi tirocini in convenzioni già attive

Art 6 Procedura attivazione frequenze a vario titolo

Art 7 Diritti e doveri del frequentatore/tirocinante

Art 8 Copertura assicurativa

Art 9 Logistica

Art 10 Formazione e sicurezza sui luoghi di lavoro

Art 11 Sorveglianza sanitaria

Art 12 Trattamento dei dati personali

Art 13 Durata dei tirocini

Art 14 Tutor

Art 15 Accoglienza del frequentatore/tirocinante

Art 16 Revoca autorizzazione e termine del periodo di frequenza

Art 17 Norma di rinvio

Art 18 Matrice delle responsabilità

Allegati

Abbreviazioni ed acronimi

Art. 1

Finalità e oggetto

1. Gli IFO, Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma, di seguito più brevemente gli IFO, consentono, a studenti, frequentatori, tirocinanti, l'osservazione della propria attività istituzionale con svolgimento di attività pratica, ai fini di formazione, orientamento, abilitazione professionale, avvio al lavoro (tirocini) o di aggiornamento professionale (frequenze tirocinanti/frequentatori), nel rispetto della normativa vigente e compatibilmente con lo svolgimento dell'attività istituzionale.
2. Il presente regolamento disciplina i tirocini e le frequenze a vario titolo presso le Strutture degli IFO fatta accezione di eventuali forme contrattuali che prevedano oneri diretti da parte dello stesso IFO. Per queste ultime, si rimanda allo specifico regolamento.

Art. 2

Definizioni

1. Per “**tirocinante**” è da intendersi il soggetto che, nell'ambito di un percorso formativo universitario, di abilitazione professionale o di avvio al lavoro, effettui attività osservazionale presso gli IFO con eventuale svolgimento di attività pratica.
2. Per “**frequentatore volontario**” è da intendersi il soggetto che, concluso il percorso formativo o di abilitazione professionale, effettui, al fine di aggiornamento professionale, attività osservazionale negli IFO.

Art. 3

Tipi di frequenza

Al fine di rendere omogenee le modalità operative di gestione delle frequenze previste dal presente regolamento, si riportano di seguito le principali tipologie individuate:

A. TIROCINI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

Intrarete formativa

Ai sensi dell'art 34 e seguenti del d.lgs n 368/1999, ogni Ateneo e le rispettive scuole di specializzazione operano nell'ambito di una rete formativa definita su base regionale o interregionale. Le strutture individuate all'interno della rete formativa dell'Ateneo devono essere in possesso di specifici requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici secondo quanto previsto dal DM del 402/2017.

Extrarete formativa

Rientrano in questo ambito specifiche convenzioni attivate ad personam al di fuori della rete formativa fermo restando la persistenza dei requisiti previsti per le convenzioni già individuate all'interno della rete formativa.

- B. TIROCINI ai fini del conseguimento della LAUREA (PER TESI O SIMILI) non ricompresi nel precedente punto A, compresi i tirocini del CORSO di LAUREA in INFERMIERISTICA nella sede IFO;
- C. DOTTORATI DI RICERCA;
- D. FREQUENZE VOLONTARIE.

Nell'ipotesi D: Possono frequentare le Strutture degli IFO, al fine di aggiornamento professionale, coloro che, concluso il corso di studi/formazione o il percorso di abilitazione professionale o di avvio al lavoro, siano in possesso del titolo di studio e della qualifica professionale adeguata all'attività oggetto della frequenza

Art. 4

Procedura di attivazione nuove convenzioni

Quanto alle procedure di attivazione delle nuove convenzioni, le proposte di convenzionamento devono essere indirizzate al Direttore Generale degli IFO (protocollo@cert.ifo.it).

La direzione Sanitaria Aziendale e/o la Direzione Scientifica, secondo i rispettivi ambiti di competenza, esprimeranno il proprio parere sull'istanza.

La UOC Affari Generali:

- verifica la conformità della proposta di convenzione formulata dal soggetto proponente e la condivide con la Direzione Sanitaria Aziendale, la quale eventualmente coinvolge il DITRAR secondo quanto di competenza;
- acquisisce il parere favorevole del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) per quanto concerne l'adempimento di quanto disposto dal D. Lgs 81/2008.
- acquisisce il parere favorevole dell'Esperto di Radioprotezione ai sensi del D. Lgs. 101 del 31 luglio 2020 artt. 112 e 113;
- procede all'adozione del provvedimento amministrativo volto alla stipula della convenzione.

La UOSD Servizio Amministrativo per la Ricerca, per l'attivazione dei dottorati di ricerca, previa acquisizione del parere favorevole della Direzione Scientifica di competenza (IRE o ISG):

- acquisisce il parere favorevole del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) per quanto concerne l'adempimento di quanto disposto dal D. Lgs 81/2008.
- acquisisce il parere favorevole dell'Esperto di Radioprotezione ai sensi del D. Lgs. 101 del 31 luglio 2020 artt. 112 e 113;
- procede all'adozione del provvedimento amministrativo volto alla stipula della convenzione.

Qualora l'attivazione del tirocinio/frequenza coinvolga per competenza la Direzione Medica, Sanitaria e la Direzione Scientifica IRE/ISG e il DITRAR dovrà essere acquisito il parere favorevole di tutti i servizi coinvolti nell'attivazione del percorso individuato.

Art. 5

Procedura di attivazione nuovi tirocini in convenzioni già attive

La UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano cura la gestione di tutte le attività amministrative utili e necessarie all'autorizzazione dei tirocini e/o frequenze presso IFO, previa verifica dell'avvenuta stipula della convenzione con la UOC Affari Generali, in particolare:

- riceve, in accordo con l'ente proponente, il progetto formativo del tirocinante (allegato 1a);
- informa il servizio di Prevenzione e Protezione per la valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs 81/2008 il quale:
 - a) comunica al soggetto proponente gli adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria, le informazioni sui rischi generali e specifici connessi al tirocinio predisposte e le informazioni privacy;
 - b) informa l'ERP, qualora necessario, per la valutazione del rischio di esposizione e qualità radiologica ai sensi del D. Lgs. 101 del 31 luglio 2020 artt. 112 e 113 che provvede a compilare il relativo modulo (Allegato 6, valutazione rischio esposizione e qualità radiologica);
- informa la Medicina del Lavoro. Per quanto concerne i tirocinanti che devono essere sottoposti a sorveglianza medica da parte degli IFO, quest'ultima programmerà le eventuali visite ed esami. Per i tirocinanti che non devono essere sottoposti a sorveglianza medica da IFO, il medico competente richiederà la trasmissione del giudizio di idoneità alla struttura proponente.
- acquisisce la scheda di destinazione lavorativa (Allegato 2) completa dei dati previsti da compilare a carico del Responsabile della struttura dove si svolgerà il tirocinio. Sarà cura del Responsabile di Struttura acquisire le relative sottoscrizioni (del RSPP e Medico competente);

Acquisita la documentazione dal tirocinante/frequentatore, la UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano invia richiesta di autorizzazione formale alla Direzione competente (Direzione Medica o DITRAR per le professioni sanitarie).

Per le sole convenzioni di interesse della Direzione Scientifica IRE o ISG stipulate dalla UOSD Servizio Amministrativo per la Ricerca ovvero dalla UOC Affari Generali, le rispettive Direzioni cureranno gli adempimenti necessari all'autorizzazione dei tirocini e/o frequenze presso IFO

previsti dal presente regolamento.

Art. 6

Procedura attivazione frequenze a vario titolo

Le istanze di frequenza devono essere presentate alla UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano ovvero alle Direzioni Scientifiche IRE o ISG nei casi previsti dal precedente art. 5 ultimo cpv.

Nella richiesta (allegato 1b) dovranno essere dichiarati, attraverso autocertificazione:

- il titolo di studio posseduto;
- l'esperienza professionale maturata;
- assenza di condanne penali o i carichi pendenti;

Tale richiesta dovrà essere corredata del progetto di aggiornamento/consolidamento professionale ove vengono indicati:

- gli obiettivi e le attività da espletare;
- la durata e l'orario di svolgimento;
- la struttura aziendale in cui dovrà svolgersi la frequenza.
- il tutor.

È necessario altresì allegare copia di:

- giudizio di idoneità alla mansione elaborato da un medico del lavoro e nel periodo di validità;
- la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro corrispondente per il personale sanitario alla formazione generale (4 ore) + la formazione specifica (12 ore) corredata dai certificati di formazione.

La scheda di destinazione lavorativa (All.2), previa valutazione favorevole della Direzione di afferenza, sottoscritta dal frequentatore, dal Direttore della Struttura ove la frequenza verrà svolta (UOC/UOSD) e dal Tutor è trasmessa a cura UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano ovvero dalla Direzione Scientifica IRE/ISG al SPP e alla Medicina del lavoro per quanto di competenza.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Scientifico IRE o ISG o del Direttore Sanitario, verrà compilata la Scheda di Rischio da Radiazioni Ionizzanti, per la classificazione del tirocinante/frequentatore a cura dell'ERP, ove necessaria.

Art. 7

Diritti e doveri del frequentatore/tirocinante

Il frequentatore/tirocinante all'inizio della sua attività dovrà recarsi alla UOC Sviluppo

Organizzativo e del Capitale Umano ovvero presso la Direzione Scientifica IRE o ISG al fine di:

- attivare l'app di geolocalizzazione di competenza della UOSD Ingegneria Clinica e Sistemi informatici;
- Richiedere il cartellino di identificazione che sarà differente in caso di tirocini (tirocinante) o di frequenze a vario titolo (osservatore);
- Richiedere al DEC della vigilanza, se previsto e su indicazione del Tutor, il badge di accesso all'aree riservate;
- Richiedere il modulo camici/divise (allegato 7), su indicazione del tutor.

Inoltre il frequentatore/tirocinante dovrà:

- osservare l'attività negli IFO e/o svolgere attività pratica secondo le direttive del tutor aziendale;
- registrare le proprie presenze, tramite foglio firme, firmata dal tirocinante/frequentatore e dal tutor
- non può in ogni caso sostituire dipendenti degli IFO;
- osservare le norme di legge e i regolamenti/direttive aziendali, che disciplinano l'attività oggetto del tirocinio;
- osservare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
- sottoscrivere un accordo di riservatezza (Allegato 4);
- ove il tirocinio abbia ad oggetto attività sanitaria/ricerca, indossare un camice/divisa che verrà richiesto dal tutor (vedi Allegato 7) e ritirato presso i locali di distribuzione delle divise;
- esibire obbligatoriamente il cartellino di identificazione fornito dagli IFO, esponendolo durante le attività di tirocinio/frequenza;
- potrà avvalersi del servizio mensa alle condizioni previste dal relativo regolamento aziendale.

A conclusione del periodo formativo, al fine di acquisire l'attestato di frequenza/presenza presso gli IFO, il tirocinante sarà tenuto a:

1. restituire la divisa consegnata presso il locale di distribuzione delle divise.
2. restituire il badge di accesso alle Aree Riservate, se in proprio possesso, presso la UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano ovvero presso la Direzione Scientifica IRE/ISG comunicando la data di conclusione del tirocinio, al fine di disattivare anche l'app di geolocalizzazione.
3. compilare, in forma anonima, il questionario di gradimento (Allegato 3).

Qualora il tirocinante/frequentatore non provvedesse al termine del periodo formativo alla restituzione della divisa e dei badge di accesso riservato, verrà posto a suo carico il costo degli stessi. Sarà cura del Tutor l'accertamento della riconsegna del camice e del badge assegnato al tirocinante/frequentatore ai fini del rilascio dell'attestato, nonché l'eventuale segnalazione

di mancata riconsegna agli uffici competenti al recupero delle somme.

Ove i tirocinanti/frequentatori siano dipendenti degli IFO, sono tenuti ad effettuare l'attività formativa fuori dall'orario di servizio, timbrando l'uscita.

ART. 8

Copertura assicurativa

Gli IFO provvedono alla copertura assicurativa dei frequentatori/tirocinanti per la responsabilità civile per eventuali danni causati a terzi salvo i casi di dolo.

ART. 9

Logistica

CARTELLINI DI RICONOSCIMENTO E DIVISE/CAMICI

L'IFO si impegna a fornire ai tirocinanti/frequentatori autorizzati ad operare all'interno della struttura, attraverso la compilazione da parte del Tutor del relativo modulo di cui all'allegato 7 (scheda richiesta fornitura camici/divise) apposita divisa e cartellino di riconoscimento, recante il cognome, il nome, ruolo (tirocinante/frequentatore/etc), area di appartenenza.

Il cartellino deve essere obbligatoriamente esposto durante l'espletamento dell'attività.

Il badge di accesso all'aree riservate se previsto dovrà essere restituito al termine del periodo di frequenza/tirocinio presso la UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano ovvero presso le Direzioni Scientifiche IRE/ISG.

SPAZI E MATERIALI

I tirocinanti/frequentatori potranno utilizzare uno spazio spogliatoio fornito di armadietti ad uso condiviso, per i quali sarà possibile utilizzare un lucchetto personale durante l'attività espletata, fermo restando che gli stessi dovranno essere lasciati liberi alla fine del servizio giornaliero così come tutti gli arredamenti e le attrezzature eventualmente fornite dovranno risultare libere e utilizzabili.

Per tale motivo non sarà possibile chiudere a chiave le stanze assegnate al fine di renderle disponibili per eventuali verifiche, sopralluoghi o attività di emergenza da parte dell'IFO.

ART. 10

Formazione sicurezza sui luoghi del lavoro

Per i tirocinanti, la formazione generale di 4 ore prevista dal D.Lgs.81/08 art.37 con relativo certificato di formazione, deve essere effettuata dal soggetto proponente salvo casi specifici singolarmente valutati. Lo stesso soggetto proponente potrà anche erogare al tirocinante la formazione specifica (12 ore per il personale sanitario).

Nel caso in cui il soggetto proponente non avrà effettuato il corso di formazione sui rischi specifici (con emissione di certificato di avvenuta formazione) e limitatamente ai tirocini di durata superiore all'anno, gli IFO si impegnano ad organizzare periodicamente corsi sui rischi specifici sulla base della valutazione da parte del SPP IFO dei rischi specifici e della struttura di accoglienza del tirocinante.

I corsi di formazione per i tirocinanti potranno essere erogati solo dopo autorizzazione e relativo finanziamento da parte della UOC Sviluppo Organizzativo me del Capitale Umano.

Il tutor avrà l'obbligo di informare/formare il tirocinante sull'organizzazione e sui Regolamenti vigenti presso gli IFO.

I frequentatori a vario titolo devono invece consegnare all'atto della richiesta della frequenza copia dei certificati di formazione generale e di formazione specifica, oltre al giudizio medico di idoneità, in corso di validità, da parte di un medico del lavoro.

Per la parte relativa alle attività e regole comportamentali all'interno degli Istituti, seguirà specifico corso di informazione/formazione organizzato da IFO.

Art. 11 **Sorveglianza sanitaria**

La sorveglianza sanitaria, è gestita secondo gli accordi stabiliti con il soggetto proponente. Di regola, per i tirocini di periodo superiore ad un anno, la sorveglianza medica viene effettuata dal Medico Competente IFO.

Per periodi inferiori ad un anno, la sorveglianza medica è in carico al soggetto proponente che si impegnerà a fornire copia del giudizio di idoneità al Medico Competente IFO per la valutazione di competenza secondo il protocollo di sorveglianza adottato dall'Azienda.

Ove il tirocinio/frequenza comporti l'esposizione a radiazioni ionizzanti, il tirocinante/frequentatore deve essere sottoposto alla visita medica preventiva ed agli accertamenti previsti dalla normativa vigente da parte del Medico autorizzato.

Il tirocinante/frequentatore potrà accedere ai luoghi di lavoro soltanto se dotato dei DPI necessari, come da indicazioni fornite dal Responsabile SPP degli IFO. Salve motivate eccezioni, i DPI sono forniti dall'IFO.

In caso di infortunio a rischio biologico o di infortunio sul lavoro, il tirocinante/frequentatore il cui corso universitario è in convenzione avvertirà il tutor che provvederà alla comunicazione dell'infortunio all'ufficio universitario competente.

In caso in cui il tirocinante/ frequentatore è uno specializzando di Area sanitaria o studente del Corso di Laurea in Infermieristica, lo stesso è obbligato a seguire quanto riportato nelle seguenti procedure IFO, entrambe a consultabili all'indirizzo [www.ifo.it -area](http://www.ifo.it-area) riservata-intranet-pagine-

procedure-servizio di prevenzione e protezione.

- IO.SPP.02 Istruzione operativa infortunio per incidente biologico
- IO.SPP.03 Istruzione operativa: Gestione e trattamento dell'infortunio sul lavoro

In caso di tirocinante/frequentatore in stato di gravidanza o puerperio:

- a) la tirocinante/frequentatrice deve tempestivamente comunicare al soggetto proponente lo stato di gravidanza o puerperio, ai fini della giustificazione dell'assenza e dell'osservanza delle norme a tutela della maternità;
- b) il soggetto proponente deve informare immediatamente gli IFO dello stato di gravidanza;
- c) la tirocinante/ frequentatrice non può essere ammessa al tirocinio per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dal d.lgs. 26/3/2001, n. 151;
- d) la tirocinante/frequentatrice, per tutto il periodo di gestazione, non può comunque essere ammessa a svolgere il tirocinio presso strutture ove possano verificarsi situazioni di rischio per la madre e/o il concepito a giudizio del medico competente di riferimento come anche dettagliato nel DVR IFO tutela delle lavoratrici madri.

ART. 12

Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato.

I dati personali saranno trattati nei limiti delle finalità di cui al presente Regolamento, ovvero per altre finalità affini o simili non incompatibili con le ragioni della raccolta dei dati personali, e in applicazione del principio della minimizzazione nell'utilizzo degli stessi. Saranno, pertanto, trattati quelli adeguati, pertinenti e necessari al raggiungimento delle finalità del presente Regolamento.

I dati saranno conservati per il tempo necessario allo scopo e/o per i casi di eventuale riuso di essi in progetti/studi/protocolli affini, simili e comunque non incompatibili con le ragioni della raccolta.

I dati personali saranno trattati garantendo misure adeguate (art. 32 Reg. Ue 2016/679) di protezione sia in fase di raccolta che di utilizzo e trasmissione degli stessi, con un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Le categorie di dati personali trattati nell'ambito del presente Regolamento sono:

- dati anagrafici (cognome, nome, firma);
- se presenti, inserire le ulteriori categorie di dati personali trattati, necessari per il raggiungimento delle finalità del trattamento in parola.

Le persone che a vario titolo parteciperanno alle attività realizzate nell'ambito del presente Regolamento saranno soggette all'obbligo di non divulgazione ed alla massima riservatezza, in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni trattate.

Inoltre, nell'ambito delle suddette attività di frequenza, i soggetti ospitati dovranno sottoscrivere un apposito accordo di riservatezza (Allegato 4, accordo di riservatezza) rispetto alle informazioni con cui potrebbero entrare in contatto (come, ad esempio, la visione dei pazienti degenti). I tirocinanti/frequentatori operano attenendosi alle istruzioni loro impartite e hanno cura, in particolare, di adottare ogni adeguata misura di sicurezza, anche in linea con il regolamento interno IFO, utile a prevenire le violazioni di dati personali di cui all'art. 4 par. 2 n. 12 del GDPR. Per qualsiasi dubbio in merito all'applicazione della normativa vigente in materia di privacy, i tirocinanti/frequentatori faranno riferimento al Responsabile Protezione Dati dell'IFO.

Istituti Fisioterapici Ospitalieri Istituto Regina Elena – San Gallicano ha provveduto a designare un proprio *Data Protection Officer* (D.P.O.), individuato in:

- Scudo Privacy S.r.l., nella persona del Dott. Carlo Villanacci, raggiungibile al seguente indirizzo E-mail: dpo@scudoprivacysrl.com

Art. 13 **Durata dei tirocini**

I tirocini di cui al punto A art 3 hanno la durata massima indicata nel piano formativo del singolo tirocinante/frequentatore secondo le indicazioni previste dalla normativa vigente. I tirocini di cui ai punti B, C E D dell'art 3, in relazione alla durata, seguono gli accordi assunti tra le parti.

Art. 14 **Tutor**

Salvo normative speciali, al tirocinante è assegnato un tutor del soggetto proponente e un tutor aziendale (DM n. 142/1998). L'indicazione del tutor aziendale è effettuata dall'Azienda e comunicata al soggetto proponente.

Il tutor del soggetto proponente è il responsabile didattico organizzativo dell'attività.

Il tutor aziendale è il responsabile della realizzazione del progetto formativo presso gli IFO e deve:

- possedere una qualifica pari o superiore a quella che il percorso formativo del tirocinante/frequentatore;
- svolgere attività lavorative coerenti con quelle del tirocinante/frequentatore.

Il tutor aziendale, in quanto dirigente responsabile (art. 2 comma D.lgs. n. 81/08), garantisce la cooperazione ed il coordinamento con il soggetto proponente nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro. È tenuto a vigilare sull'osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dell'uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione e a segnalare eventuali infortuni, secondo quanto previsto dalla procedura aziendale.

Art. 15

Responsabili della attività dei tirocinanti/frequentatori

Premesso quanto definito agli artt. dal 5 al 7 del presente regolamento,

i seguenti servizi sono responsabili delle attività dei tirocinanti/frequentatori:

- A. Le Direzioni Scientifiche (IRE/ISG) per dottorati di ricerca e per i tirocini e le frequenze nei Laboratori di Ricerca;
- B. La UOC DITRAR per professioni sanitarie di comparto;
- C. La Direzione Medica/Direzione Sanitaria Aziendale per i tirocini e le frequenze nell'ambito delle professioni rientranti nell'area medica;
- D. Il Responsabile di Struttura/Tutor dove si svolge l'attività del Tirocinante/frequentatore.

In tutti i casi in cui il frequentatore/tirocinante effettui attività che riguardano più di una delle strutture/servizi sopra citati, le stesse coordineranno le loro attività negli ambiti di rispettiva competenza.

In nessun caso i tirocinanti/frequentatori possono, essere adibiti a compiti di responsabilità o ad eseguire l'attività normalmente assolte da personale dipendente, né debbono sostituirsi ad esso.

Art. 16

Revoca autorizzazione e temine del periodo di frequenza

Gli IFO si riservano il diritto di sospendere o revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione del tirocinio/frequenza. In caso di tirocinio con Ente convenzionato, all'Ente proponente è inviata motivata relazione.

Al termine del periodo di frequenza, il tutor è responsabile della restituzione di quanto fornito al tirocinante/frequentatore durante il periodo di permanenza presso gli IFO (badge aree

riservate/cartellino), dei camici e/o divise ed è tenuto a verificare che il tirocinante/frequentatore abbia lasciato liberi gli spazi e gli arredi a lui assegnati.

Detta restituzione dovrà essere effettuata presso:

- la UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano ovvero presso la Direzione scientifica IRE o ISG con riferimento al badge di riconoscimento,
- i referenti dei locali di distribuzione dei camici e/o divise,

i quali comunicheranno l'avvenuta riconsegna al Tutor incaricato di certificare al tirocinante/frequentatore il periodo di frequenza presso gli IFO.

Art. 17 Norma di rinvio

In relazione ai tirocini e frequenze attivati presso IFO, per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art. 18 Matrice delle Responsabilità

AZIONE/FASE	SERVIZI/UNITA'						
	MC	DM/ DIR. SCI IRE-ISG/ DITRAR	UOC AFFARI GENERALI/ UOSD SAR	Tutor	Servizio presso cui è attivata la frequenza (UOC/UOSD)	RSPP	UOC Sviluppo Organizzativo e Capitale Umano/ Direzione Scientifica IRE o ISG
Nuova stipula o rinnovo convenzione	C	C	R	-	R	C	I
Attivazione tirocinio, convenzione esistente	C	R	C	C	C	C	R
Verifica e controllo attività tirocinanti/frequentatori	-	I	-	R	C	I	-
Assegnazione spazi	-	C	-		C	R	I
Progetto formativo/	-	-		R	I	-	C

condivisione regolamento							
Formazione obbligatoria dl 81/08 tirocinanti/frequentatori	I	I	-	I	C	R	C
Idoneità fisica tirocinanti/frequentatori	R	I	-		C	I	C
Aggiornamento del Regolamento	C	R	R	-	C	C	C

Legenda R = Responsabile, C = Coinvolto, I = Interessato

Allegati

- Allegato 1a: fac-simile progetto formativo individuale
- Allegato 1b: domanda frequenza volontaria
- Allegato 2: scheda di destinazione lavorativa
- Allegato 3: questionario di gradimento
- Allegato 4: accordo di riservatezza
- Allegato 5: Vademecum Tirocinanti/frequentatori
- Allegato 6: valutazione rischio esposizione e qualità radiologica
- Allegato 7: Modulo richiesta camici/divise

Abbreviazioni ed acronimi

ERP = Esperto Radio Protezione

RSPP = Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

DIR SCI = Direzione Scientifica

DITRAR = UOC Dipartimento infermieristica, tecnica, riabilitativa, assistenza e ricerca

DM = Direzione Medica

UOSD SAR: Servizio Amministrativo per la Ricerca

MC= Medico Competente